	<p style="text-align: center;">Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi</p> <p style="text-align: center;">Cod. Ente n.10942</p>	<p style="text-align: center;">Numero</p> <p style="text-align: center;">36</p>	<p style="text-align: center;">Data</p> <p style="text-align: center;">04/06/2015</p>
---	--	---	---

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC-TARI (TASSA SUI RIFIUTI) A VALERE DALL'1/1/2015

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2015 addì 4 del mese di Giugno alle ore 21.00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
CONCORDATI GIANFRANCO	SI	PARMESANI FLAVIO	SI
ALBERTINI FRANCO	SI	PENNE' GIOVANNI	SI
ALETTI BEATRICE	SI	PEVIANI SIMONE	SI
BENELLI PAOLA RACHELE	SI	SCARIONI ROBERTO	SI
BORGHI GIOVANNI	SI	SCOLARI EMMA	NO
CACCIALANZA ANGELO	SI	TANSINI CRISTINA	SI
CALZARI EMILIA	SI		
DELMIGLIO ELIA	SI		
GRECCHI GIUSEPPE	SI		
MAJ NICOLA	SI		
MUSSIDA PIERO	SI		

Totale presenti: **16** Assenti : **1** Assenti giustificati: **0**

Presiede l'Arch. **BENELLI PAOLA RACHELE** nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **NANTISTA dott. ALBERTO**

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri Pagani e Labbadini.

La Presidente, introdotto l'argomento dà la parola all'Assessore Pagani che relaziona in merito.

Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d'ufficio.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'atto C.C. n. 50 del 30/07/2014 avente per oggetto "approvazione Regolamento per la disciplina della IUC-TARI (Tassa sui rifiuti) di cui all'art 1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 e ss.mm.ii;

Visto l'atto C.C. n. 51 relativo alle approvazione delle tariffe IUC-TARI (Tassa sui rifiuti) per l'anno 2014;

Richiamati altresì gli atti n. 67 e n. 68 del 30/09/2014 relativi rispettivamente alla modifica dell'atto C.C. n. 50 del 30/07/2014 e, conseguentemente, alle variazioni delle relative tariffe IUC-TARI per l'anno 2014;

Dato atto che occorre apportare alcune modifiche al suddetto regolamento TARI per adeguare lo stesso alla luce della maturata esperienza applicativa che ha consentito di evidenziare aspetti meritevoli di opportuni correttivi ed integrazioni nonché variazioni, tenuto conto delle risorse a bilancio.

In particolare, le proposte modifiche regolamentari derivano dalle seguenti esigenze:

- a) **dare applicazione alla fattispecie "attività ricettiva non alberghiera"** (es. case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, bed & breakfast, ecc.) con appartenenza alle utenze domestiche e con determinazione del numero di occupanti pari a "sei", considerando una produzione di rifiuti pari ad una utenza residenziale di 6 e più componenti (art. 14);
- b) **regolamentare l'applicazione di "ulteriori riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 come modificato dall'art. 2 della legge n. 68/2014**, apportando delle modifiche rispetto all'anno 2014 in quanto la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (art. 19);
- c) **prevedere nuove scadenze di pagamento per la TARI a decorrere dall'annualità 2015**, modificando conseguentemente la relativa norma regolamentare (art. 23);

Evidenziato che alla luce di tutte le precedenti considerazioni l'intervento di adeguamento dell'attuale testo regolamentare IUC-TARI può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- l'art. 1 commi 639 e ss. della legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- il DPR 158/99;
- gli articoli 52 del D. Lgs 446/97 ed art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 sul differimento del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione al 30 luglio 2015 degli enti locali;

TUTTO quanto premesso

Visto l'allegato parere del revisore dei Conti dell'Ente;

Visto che sulla proposta n.44/2015 il Responsabile del Servizio, il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;

Procedutosi alla votazione si ha il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 16

Consiglieri votanti: n. 16

con voti:

- favorevoli: n. 11 (Concordati, Benelli, Maj, Aletti, Borghi, Pennè, Tansini, Albertini, Peviani, Grecchi, Scarioni)
- contrari: n. 5 (Parmesani, Mussida, Delmiglio, Calzari, Caccialanza)
- astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto espresso e motivato in premessa, l'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale di questo atto (modifica al regolamento per la disciplina della IUC-TA.RI.);
- 2) di dare atto che la predetta modifica al citato regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2015;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:

- favorevoli: n. 11
- contrari: n. 5 (Parmesani, Mussida, Delmiglio, Calzari, Caccialanza)
- Astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



ALLEGATO "A"

(modifica al Regolamento per la disciplina della I.U.C.-T.A.R.I.)

TESTO VIGENTE

ART. 14 "DETERMINAZIONE NUMERO OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE"

1. Ai sensi del DPR 158/99 la tariffa del tributo delle utenze domestiche è commisurata , oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare.
2. Per gli immobili nei quali vi siano uno o più soggetti residenti ("utenze domestiche residenti") la tariffa viene applicata in base al numero degli occupanti risultante dai registri anagrafici e salva la possibilità di accertare la presenza di ulteriori occupanti non residenti e non appositamente dichiarati. A tal fine:
 - a) sono considerati nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove;
 - b) nel numero di occupanti devono essere considerati - e come tali dichiarati - anche i soggetti che, pur non anagraficamente residenti, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale;
 - c) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - d) la variazione delle risultanze anagrafiche decorre dal giorno in cui la stessa è avvenuta;
 - e) le variazioni del numero di occupanti devono essere dichiarate al Comune con le modalità e nei termini previsti da questo regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero degli occupanti residenti che vengono invece rilevate d'ufficio;
3. Per gli immobili nei quali non risulti alcun soggetto residente e per gli alloggi di cittadini residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in un occupante, salva la possibilità di accertare eventuali ulteriori occupanti;
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, ai fini tariffari, utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all'immobile di cui costituiscono pertinenze. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale anche ai fini ICI/IMU.

ART. 19 "ULTERIORI RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE 147/2013 COME MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 68/2014"

1. Valutato l'attuale contesto economico-finanziario che interessa (nella specifica realtà territoriale di Casalpuusterlengo) alcune tipologie di attività economiche, si ritiene opportuno, al fine di mitigare gli effetti penalizzanti e sperequativi connessi all'applicazione del nuovo tributo IUC-TARI, di applicare quanto stabilito dall'articolo 1, comma 660, della Legge in oggetto indicata, prevedendo una riduzione percentuale della tariffa per le sottoesposte utenze non domestiche:

Categoria	Riduzione da Autorizzazione di Spesa
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	22%
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	35,5%
23 - Mense, birrerie, amburgherie	35,5%
24 - Bar- caffè-pasticceria	35,5%
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	35,5%

ART. 23 "VERSAMENTO ED IMPORTI MINIMI"

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti (quota fissa e quota variabile) e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.

2. La tassa comunale è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 3 rate, scadenti il giorno 31 dei mesi di luglio (1° acconto), ottobre (2° acconto) e dicembre (saldo/conguaglio) con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione dell'intero "ammontare in acconto" entro la prima scadenza di ciascun anno. L'ultima rata, in presenza di variazioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre, può essere rideterminata dall'Ufficio Tributi, su segnalazione del contribuente interessato, entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo. Soltanto le variazioni riguardanti il numero dei componenti del nucleo familiare che incidono sull'ammontare della TARI dovuta, sono oggetto di rideterminazione diretta da parte dell'Ufficio Tributi; quest'ultimo s'impegna ad inviare al soggetto passivo un nuovo modello F24. In questo caso non occorre alcuna segnalazione da parte del soggetto passivo.
4. Tali scadenze potranno essere modificate in relazione ad eventuali norme legislative di differimento dei termini di approvazione del Bilancio di previsione ovvero in caso di modifiche delle tariffe.
5. Per il solo anno 2014 la tassa è liquidata in n. 3 rate con le seguenti scadenze:
 - a) l'acconto è suddiviso in 2 rate scadenti 31/07/2014 e 31/10/2014; lo stesso risulta pari al 70% dell'importo dovuto nell'anno 2013 a titolo di TARES, non computando a tal fine la maggiorazione per i servizi indivisibili dovuta per il medesimo anno. Per le nuove occupazioni decorrenti dopo il 31 dicembre 2013 l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2014 è rapportato alla misura del 70% del tributo dovuto per l'anno 2014 applicando comunque le tariffe TARES vigenti lo scorso anno;
 - b) il saldo/conguaglio è dato da un'unica rata con scadenza 27/02/2015 e tiene conto delle effettive tariffe TARI 2014 approvate.
6. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a € 10,00 per anno d'imposta.

TESTO MODIFICATO ED INTEGRATO

ART. 14 "DETERMINAZIONE NUMERO OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE" – INTEGRAZIONE COMMA 3 BIS

1. Ai sensi del DPR 158/99 la tariffa del tributo delle utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare.
2. Per gli immobili nei quali vi siano uno o più soggetti residenti ("utenze domestiche residenti") la tariffa viene applicata in base al numero degli occupanti risultante dai registri anagrafici e salva la possibilità di accertare la presenza di ulteriori occupanti non residenti e non appositamente dichiarati. A tal fine:
 - a) sono considerati nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove;
 - b) nel numero di occupanti devono essere considerati - e come tali dichiarati - anche i soggetti che, pur non anagraficamente residenti, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale;
 - c) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - d) la variazione delle risultanze anagrafiche decorre dal giorno in cui la stessa è avvenuta;
 - e) le variazioni del numero di occupanti devono essere dichiarate al Comune con le modalità e nei termini previsti da questo regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero degli occupanti residenti che vengono invece rilevate d'ufficio;
3. Per gli immobili nei quali non risulti alcun soggetto residente e per gli alloggi di cittadini residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in un occupante, salva la possibilità di accertare eventuali ulteriori occupanti;

3 bis

Per le "ATTIVITÀ' RICETTIVE NON ALBERGHIERE" (es. case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, bed & breakfast, ecc.), il numero degli occupanti è stabilito nella classe utenze domestiche "sei e più componenti";

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, ai fini tariffari, utenze domestiche alle stesse

condizioni applicate all'immobile di cui costituiscono pertinenze. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale anche ai fini ICI/IMU.

ART. 19 "ULTERIORI RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE 147/2013 COME MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 68/2014" – MODIFICA delle percentuali di riduzione

1. Valutato l'attuale contesto economico-finanziario che interessa (nella specifica realtà territoriale di Casalpusterlengo) alcune tipologie di attività economiche, si ritiene opportuno, al fine di mitigare gli effetti penalizzanti e sperequativi connessi all'applicazione del nuovo tributo IUC-TARI, di applicare quanto stabilito dall'articolo 1, comma 660, della Legge in oggetto indicata, prevedendo una riduzione percentuale della tariffa per le sottoesposte utenze non domestiche:

Categoria	Riduzione da Autorizzazione di Spesa
4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	20%
22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	33,50%
23 – Mense, birrerie, amburgherie	33,50%
24 – Bar- caffè-pasticceria	33,50%
27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	33,50%

ART. 23 "VERSAMENTO ED IMPORTI MINIMI" – MODIFICA comma 3

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti (quota fissa e quota variabile) e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.
2. La tassa comunale è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero 3 rate, scadenti il 31 luglio (1° acconto) ed il 30 settembre (2° acconto) dell'anno corrente nonché il 31 gennaio dell'anno successivo (saldo/conguaglio). Tale acconto rappresenta il 70% (1°→35% / 2°→35%) del dovuto annuo TARI calcolato sulla base delle tariffe dell'anno corrente. Il saldo/conguaglio è dato da un'unica rata ed è pari alla differenza tra il dovuto TARI annuo e quanto versato in acconto. Le eventuali variazioni intervenute nel mese di dicembre non considerate nel modello di pagamento F24 relativo al saldo/conguaglio, saranno oggetto di rettifica purché le stesse siano evidenziate dal diretto interessato prima del pagamento di tale saldo/conguaglio.
4. Tali scadenze potranno essere modificate in relazione ad eventuali norme legislative di differimento dei termini di approvazione del Bilancio di previsione ovvero in caso di modifiche delle tariffe.
5. Per il solo anno 2014 la tassa è liquidata in n. 3 rate con le seguenti scadenze:
 - a) l'acconto è suddiviso in 2 rate scadenti 31/07/2014 e 31/10/2014; lo stesso risulta pari al 70% dell'importo dovuto nell'anno 2013 a titolo di TARES, non computando a tal fine la maggiorazione per i servizi indivisibili dovuta per il medesimo anno. Per le nuove occupazioni decorrenti dopo il 31 dicembre 2013 l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2014 è rapportato alla misura del 70% del tributo dovuto per l'anno 2014 applicando comunque le tariffe TARES vigenti lo scorso anno;
 - b) il saldo/conguaglio è dato da un'unica rata con scadenza 27/02/2015 e tiene conto delle effettive tariffe TARI 2014 approvate.
 - c) Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a €. 10,00 per anno d'imposta.

Allegato alla delibera C.C.

n° 36

del 04-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Nantista Dott. Alberto)



DOTT.SSA CLAUDIA BAGGINI
COMMERCIALISTA
Via Cardano, 4 – 27100 Pavia (PV)
Tel. 0382/25006 - 28093 Fax 0382/28062
C.F. BGG CLD 56B64 G388A

Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI CASALPUSTERLENGO
Provincia di LODI

Pavia, 3 giugno 2015

Oggetto: Proposta di deliberazione “APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC-TARI (TASSA SUI RIFIUTI) A VALERE DALL’1/1/2015”.

IL REVISORE DEI CONTI

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente ad oggetto “Approvazione modifica Regolamento per la disciplina della IUC-TARI (tassa sui rifiuti) a valere dall’1/1/2015”;

Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi, reso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 267/2000;

Effettuati i controlli previsti dall’art. 239, 1° comma, lett. b), del d.lgsn. 267/2000;

esprime **PARERE FAVOREVOLE**

IL REVISORE DEI CONTI
DOTT.SSA CLAUDIA BAGGINI

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N.267 DEL18.8.2000
ALLEGATI ALLA PROPOSTA Nr. 44 del
ALLEGATI ALLA DELIBERA Nr. 36 DEL 04-06-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC-TARI (TASSA SUI RIFIUTI) A VALERE DALL'1/1/2015


- SERVIZIO TRIBUTI CHE HA ISTRUITO LA PROPOSTA

Il sottoscritto Mariagrazia Faruffini Responsabile del Servizio Tributi esprime per quanto concerne la regolarità tecnica il seguente parere:



addi, 27.05.2015


IL RESP. DEL SERVIZIO
Dott.ssa Mariagrazia Faruffini



SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO:

IL RESP. DEL SETTORE
dott.ssa Maria Claudia Bosoni



La sottoscritta Dott.ssa Bosoni M. Claudia Responsabile del Servizio esprime per quanto concerne la regolarità contabile il seguente parere:



Addi, 28.05.2015


IL RESPONSABILE SERV. CONTABILITA'




Originale

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Arch. BENELLI PAOLA RACHELE



IL SEGRETARIO COMUNALE
NANTISTA Dott. ALBERTO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno **27 GIU. 2015** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Addi,

27 GIU. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE



ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa a **E' DIVENUTA ESECUTIVA** al 10° giorno dall'inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3) del D.Lgs. n.267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che la sujestesa deliberazione **E' DICHIARATA ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.134 comma 4) del D.Lgs. 267/2000, il giorno stesso della votazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

